



## CITTÀ DI CANICATTÌ

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Ufficio Gabinetto del Sindaco

\* \* \* \* \*

### ORDINANZA SINDACALE N. 126 DEL 13 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID – 19 PROROGA FINO AL 21 NOVEMBRE 2020 DEI TERMINI DI EFFICACIA DELLE ORDINANZE SINDACALI N.120 DEL 08 NOVEMBRE 2020 E N.122 DEL 10 NOVEMBRE 2020

#### IL SINDACO

**Viste** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e, in particolare, locale;

**Richiamati** i Decreti Legge e le relative Leggi di conversione, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Ministro della Salute, le Ordinanze del Capo della Protezione Civile, le Ordinanze Contingibili e Urgenti del Presidente della Regione Siciliana, emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**Richiamate** le Circolari attuative, i Rapporti scientifici, i Protocolli, redatti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**Considerato** che in questi primi giorni di novembre nel territorio della Città di Canicattì, sono stati accertati più di 90 nuovi casi che fanno presagire, nei prossimi giorni, un esponenziale aumento di contagi da Covid-19;

**Tenuto conto** che i contagi nella nostra Città abbracciano tutte le fasce d'età ma, soprattutto negli ultimi giorni, è possibile notare una crescita dei contagi riscontrati tra la popolazione scolastica cittadina;

**Richiamate**, a tal proposito, le numerose note inviate all'Ufficio Gabinetto dai Dirigenti Scolastici, con le quali sono state segnalati i diversi casi accertati, ai quali si aggiungono ulteriori nuovi contagiati fra la stessa popolazione scolastica.;

**Considerato** che, al rapido aumento dei casi, si associa il fisiologico rallentamento nelle procedure di tracciamento dei contatti, nell'effettuazione dei tamponi e successivi esiti, nelle attività delle USCA e del Dipartimento di Prevenzione;

**Richiamata** la nota prot.42560 del 7 novembre 2020, con la quale lo scrivente ha rappresentato alle diverse autorità Regionali e sanitarie alcune criticità derivanti dalla situazione epidemiologica nel territorio della Città di Canicattì e ha chiesto *"uno screening di massa per fare chiarezza sulla reale circolazione del virus all'interno delle scuole"*, in particolare in quelle del primo ciclo;

**Sentiti** i Dirigenti degli Istituti Comprensivi e la Dirigente del Circolo Didattico;

**Sentito** il Dipartimento di Prevenzione del Distretto di Canicattì dell'Azienda Sanitaria di Agrigento;

**Considerato che** l'art. 1, comma 9 lettera s) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 dispone quanto segue: *"le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata"*.

**Considerato che:**

il comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n.35 dispone che *"I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, nè eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1"*;

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto con l'art. 18, comma 1) l'abrogazione del sopra citato comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n.35.

**Vista** l' Ordinanza Sindacale n. 120 dell' 8 novembre 2020;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 122 del 10 novembre 2020;

**Vista** la nota 43826 del 13 novembre 2020 con la quale si rappresenta al Dipartimento di Prevenzione del Distretto di Canicattì la volontà di prorogare i termini di efficacia dei sopra menzionati provvedimenti Sindacali.



**Ravvisata** la necessità di porre in essere ogni utile misura precauzionale per contrastare sul territorio la eventuale diffusione del COVID 19;

**Richiamato** l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Per quanto in premessa,

### **ORDINA**

**La proroga dei termini di efficacia fino al 21 novembre 2020**, salvo ulteriori proroghe, qualora se ne ravvisasse la necessità, **dei seguenti provvedimenti:**

**Ordinanza Sindacale, n. 120 del 8 novembre 2020**, che prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di competenza comunale dal 9 al 13 novembre 2020;

**Ordinanza Sindacale, n. 122 del 10 novembre 2020**, che prevede la sospensione attività didattiche in presenza nelle scuole private e paritarie presenti sul territorio comunale fino a venerdì 13 novembre 2020.

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza Sindacale:

- sia trasmessa ai Dirigenti/Legali Rappresentati delle Istituzioni Scolastiche sopra menzionate.
- sia trasmessa alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Prefettura di Agrigento, alla Questura di Agrigento, alle Forze dell'Ordine insistenti sul territorio comunale, all'Assessorato alla Salute, all'Assessorato all'Istruzione e all'Assessorato alla Famiglia della Regione Siciliana, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, all'Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento.
- sia resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale dell'Ente;

La Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dal Palazzo di Città

**Il Sindaco**

**avv. Ettore Di Ventura**

